



**G E S T Y O**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

**A tutti i Clienti**

**LORO SEDI**

**Circolare n. 11 Paghe 2025**

Rimini, 15 dicembre 2025

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

## 1. Le novità del mese

---

Novembre in pillole	pag	2
---------------------	-----	---

## 2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

---

Possibilità per i professionisti di ricongiungere i contributi presenti nella Gestione separata	pag	8
Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR	pag	11
Istruzioni INPS per l'assegno straordinario del Fondo di solidarietà delle telecomunicazioni	pag	14
Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2025	pag	17

## 3. Il punto sulla contrattazione collettiva

---

Le novità di novembre in pillole	pag	20
Il tema del mese: la disciplina del lavoro a termine nel CCNL cooperative sociali	pag	26
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti: lo scadenario di dicembre 2025	pag	30

## 4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

---

L'esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese dei settori strategici	pag	39
--	-----	----

---

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## NOVEMBRE IN PILLOLE

### INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Con il messaggio 6.11.2025 n. 3344, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito all'incentivo previsto in via sperimentale per il biennio 2024/2025 dall'art. 4-ter del DL 4/2024 e destinato alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da operazioni societarie quali fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Nel dettaglio, il beneficio consiste in un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di importo annuo pari a 3.500,00 euro per lavoratore. L'esonero contributivo può spettare per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000,00 euro.

Per poter accedervi, le imprese interessate devono stipulare un apposito accordo sindacale in sede ministeriale che contenga un progetto industriale e di politica attiva, volto a illustrare le azioni finalizzate a superare le difficoltà settoriali, nonché le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori e per gestire processi di transizione occupazionale.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha altresì fornito le istruzioni per l'esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nei flussi UniEmens.

3

### INPS - DICHIARAZIONE PER GLI AIUTI *DE MINIMIS*

Con il messaggio 6.11.2025 n. 3339, l'INPS ha reso noto l'aggiornamento della modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto ai fini della concessione delle agevolazioni rientranti nel regime "*de minimis*".

L'aggiornamento della modulistica è stato necessario a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti "*de minimis*".

Tenuto conto che per i moduli di domanda "*de minimis*" gestiti tramite il "Portale delle Agevolazioni" l'INPS ha già provveduto a effettuare le modifiche previste per l'adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell'aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto.

---

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “*de minimis*” è reperibile sul portale dell'INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”, ed è contraddistinto dal codice “SC105”.

#### **INPS - PRESTAZIONI DIVERSE DALLA MALATTIA PER I LAVORATORI EX IPSEMA**

Con il messaggio 10.11.2025 n. 3368, l'INPS è intervenuto con riferimento ai lavoratori del settore marittimo e dell'aviazione civile, rendendo noto che dall'1.1.2026 per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, i datori di lavoro dovranno avvalersi unicamente dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio.

Sul punto, si ricorda che per le tutele della malattia dei lavoratori marittimi ex IPSEMA, le relative prestazioni dall'1.1. 2021 sono erogate direttamente dall'INPS, mentre per le altre tutele, ossia le indennità per congedi parentali, maternità, paternità, allattamento, assistenza a persone con disabilità e donazione di sangue o midollo osseo, la circ. INPS 23.10.2015 n. 173 ha concesso ai datori di lavoro la facoltà di optare per il pagamento anticipato delle stesse, ponendo a conguaglio le somme anticipate a tale titolo con i contributi dovuti. In mancanza di tale opzione, le prestazioni sono erogate direttamente dall'Istituto previdenziale.

Invece, a partire dall'1.1.2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione del solo sistema ordinario di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la malattia.

#### **INPS - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI**

4

Con il messaggio 12.11.2025 n. 3409, l'INPS è intervenuto in merito al pagamento a conguaglio della prestazione integrativa dei trattamenti di CIGS e CIGO, nonché dell'Assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha precisato che la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la medesima della prestazione principale e che al momento è possibile autorizzare solo le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'assegno di integrazione salariale le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.

Operativamente, una volta accolta l'istanza, viene autorizzato il pagamento della prestazione integrativa e l'importo del montante conguagliabile è indicato nel Cassetto previdenziale del contribuente.

Inoltre, si precisa che il conguaglio degli importi della prestazione anticipati dal datore di lavoro può essere riconosciuto solo per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, congruità, calcolo e compatibilità fino a raggiunta capienza dell'importo autorizzato.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

---

### **INPS - CONTRIBUZIONE PER GLI INCARICHI DI RICERCA E ADDETTI ALLE CORSE IPPICHE**

Con la circ. 12.11.2025 n. 142, l'INPS ha fornito le istruzioni in ordine agli obblighi contributivi previsti per le nuove figure di lavoratori che devono iscriversi alla Gestione separata.

Nel dettaglio, si tratta:

- dei titolari di incarichi di ricerca presso università ed enti pubblici di cui all'art. 22-ter della L. 240/2010;
- degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per cui è stata prevista specifica tutela previdenziale all'art. 1 co. 553 della L. 207/2024.

Sul punto, l'INPS precisa che per i titolari di incarichi di ricerca si applicano le medesime regole di contribuzione previste per i co.co.co. Pertanto, per il 2025 le aliquote sono pari al 33% per l'IVS, mentre le aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera sono pari allo 0,72% e all'1,31% per la DIS-COLL.

L'onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico dell'incaricato di ricerca e di due terzi a carico delle istituzioni conferenti l'incarico.

Invece, per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche, l'aliquota contributiva è pari al 27,03% ovvero al 24% se il contribuente è coperto da altra forma di previdenza o pensionato.

Il contributo è dovuto sulla parte di reddito che eccede i 5.000,00 euro annui e, fino al 31.12.2027, la contribuzione dovrà essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

5

### **INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI COLLEGATI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ**

Con la circ. 14.11.2025 n. 143, l'INPS ha fornito alle imprese autorizzate le istruzioni per fruire della riduzione contributiva collegata ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2024.

Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Per l'anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

- al 30.11.2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015;
- abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

La fruizione dello sgravio opera mediante conguaglio UniEmens, valorizzando nell'elemento "CausaleACredito" il codice "L972", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024".

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.

#### **INPS - ASSEGNO STRAORDINARIO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Con la circ. 19.11.2025 n. 144, l'INPS è nuovamente intervenuto con riferimento alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, illustrando la disciplina dell'assegno straordinario di cui all'art. 5 del DM 4.8.2023.

Come ricordato nella circolare, si tratta di una prestazione straordinaria che il Fondo in questione eroga in forma rateale ai lavoratori coinvolti nei processi di agevolazione all'esodo e che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi (5 anni) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Una volta presentata la domanda di accesso alla prestazione e approvata la richiesta, il Fondo erogherà l'assegno straordinario per un periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente a quello di effettivo accesso alla pensione, mentre l'importo sarà pari al trattamento pensionistico spettante nell'AGO alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha precisato che i pagamenti mensili a favore dei lavoratori beneficiari sono subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei datori di lavoro e che l'assegno straordinario è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo ed è soggetto al regime di tassazione ordinaria.

6

#### **INPS - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER L'ASPETTATIVA SINDACALE**

Con il messaggio 21.11.2025 n. 3505, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale o politica, ai sensi dell'art. 31 della L. 300/70 e dell'art. 3 del DLgs. 564/96.

Nel dettaglio, si precisa, tra le varie, che, per il riconoscimento della contribuzione figurativa in oggetto, l'incarico sindacale deve essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, non essendo rilevante verificare l'attività concretamente svolta; in tal senso, si è espressa anche la Cassazione, con la pronuncia 3853/2023, che ha ricondotto la legittimità dell'accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell'investitura e della conformità statutaria della carica. Quindi, il punto centrale della verifica non riguarda l'attività concretamente svolta, bensì la regolarità formale dell'investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell'organizzazione.

#### **MINISTERO DEL LAVORO - RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI**

---

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito in data 21.11.2025, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la possibilità anche per i professionisti di ricongiungere, ai fini pensionistici, i periodi contributivi presenti nella Gestione separata dell'INPS verso le Casse previdenziali di appartenenza.

Secondo il Ministero, questa possibilità era stata in passato esclusa perché la Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 è stata istituita interamente nell'ambito del sistema contributivo, mentre le altre gestioni previdenziali erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.

Sul punto, si ricorda che la questione è stata oggetto di diversi contenziosi e di una precisa interpretazione giurisprudenziale circa la portata della disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso le diverse forme obbligatorie di previdenza contenuta all'art. 1 co. 2 della L. 45/90.

Ad esempio, la sentenza Cass. 15.10.2019 n. 26039 ha ribadito che per i liberi professionisti è sempre possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.

#### **INPS - RIDUZIONE CONTRIBUZIONE PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA**

Con la circ. 21.11.2025 n. 145, l'INPS ha fornito le istruzioni operative finalizzate alla fruizione della riduzione contributiva introdotta in favore delle imprese edili dall'art. 29 del DL 244/95 e confermata, per l'anno 2025, nella misura dell'11,50%.

Nel dettaglio, il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, in favore dei soli operai occupati per 40 ore a settimana, e deve essere richiesto trasmettendo un'apposita istanza - esclusivamente in modalità telematica, entro il 15.3.2026.

L'istanza potrà essere trasmessa avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'INPS, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione". Una volta terminata l'istruttoria, in caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026; l'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

#### **MINISTERO DEL LAVORO - SGRAVI PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ 2025**

Con una notizia pubblicata in data 26.11.2025, il Ministero del Lavoro ha ricordato che, dal 30.11.2025 al 10.12.2025, è possibile presentare le domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà relative all'anno 2025.

---

Si ricorda che l'agevolazione è prevista dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96 ed è destinata alle imprese che stipulano (o hanno in corso) un contratto di solidarietà difensiva di tipo "A".

Nel dettaglio, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro con riferimento ai lavoratori che in base a tale contratto sono interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Operativamente, lo sgravio deve essere richiesto tramite l'applicativo web "sgravicdsonline" con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

In presenza di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

#### **INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI NEI SETTORI STRATEGICI**

Con la circ. 27.11.2025 n. 147, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese avviate in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21 del DL 60/2024 e attuato con DM 3.4.2025.

L'agevolazione:

- è rivolta agli *under 35* disoccupati che avviano sul territorio nazionale, dall'1.7.2024 al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale operante in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai suddetti soggetti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dall'1.7.2024 al 31.12.2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto 35 anni di età.

L'esonero contributivo:

- è pari al 100% (escluso INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- ha una durata massima di 3 anni a partire dalla data di assunzione (e comunque fino al 31.12.2028).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione.

#### **INPS - VERSAMENTI PER LIBRETTO FAMIGLIA E PRESTAZIONI OCCASIONALI**

Con il comunicato stampa del 2.12.2025, l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito ai versamenti tramite modello F24 di fine anno per gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale (art. 54-*bis* del DL 24.4.2017 n. 50).

Nel dettaglio, l'Istituto previdenziale ha sottolineato che i versamenti effettuati mediante modello F24 negli ultimi giorni del mese di dicembre potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico. Infatti, spiega l'INPS, l'Agenzia delle Entrate dispone ogni

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*

*[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*



---

anno che i pagamenti F24 effettuati a ridosso della fine dell'anno vengano trasferiti agli enti destinatari solo nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo.

Per evitare difficoltà nell'inserimento delle comunicazioni preventive, con riferimento al contratto di prestazione occasionale, e nella comunicazione delle prestazioni, per il Libretto Famiglia, inerenti alle attività svolte nella seconda metà del mese di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l'INPS raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18.12.2025.

#### **INPS - MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI PER LE EMERGENZE CLIMATICHE**

Con la circ. 3.12.2025 n. 149, l'INPS ha illustrato le modalità di liquidazione della disoccupazione agricola riferita all'anno 2025 per i lavoratori che hanno fruito della CISOA per emergenze climatiche negli ultimi 6 mesi del 2025, ai sensi dell'art. 10-bis co. 2 del DL 92/2025.

Il trattamento in questione:

- è stato riconosciuto agli OTI e agli OTD anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative;
- non è conteggiato ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno ed equiparato al lavoro ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola e ai fini del perfezionamento del citato requisito di 181 giornate di effettivo lavoro.

In merito, l'INPS precisa che:

- applicherà l'equiparazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo;
- alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA per emergenze climatiche fruiti tra luglio e dicembre 2025;
- l'importo della disoccupazione agricola per il 2025 è del 40% per gli OTD e del 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## POSSIBILITÀ PER I PROFESSIONISTI DI RICONGIUNGERE I CONTRIBUTI PRESENTI NELLA GESTIONE SEPARATA

*Con un comunicato pubblicato il 21.11.2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile ricongiungere ai fini pensionistici i periodi contributivi presenti nella Gestione separata INPS verso altre Gestioni previdenziali e viceversa.*

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato pubblicato il 21.11.2025 sul proprio portale *on line*, ha chiarito che è possibile ricongiungere ai fini pensionistici i periodi contributivi presenti nella Gestione separata dell'INPS verso altre Gestioni previdenziali (comprese le Casse previdenziali) e viceversa.

Secondo quanto indicato nel comunicato in parola, questa possibilità era stata in passato esclusa perché la Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 è stata istituita interamente nell'ambito del sistema contributivo, mentre le altre Gestioni previdenziali erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.

Pertanto, con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata "isolata" dalle altre forme di ricongiunzione.

### Disciplina generale della ricongiunzione

La ricongiunzione è un istituto previdenziale che consente agli assicurati con contribuzione versata o accreditata in due o più Gestioni pensionistiche di conseguire un'unica pensione, mediante il trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un unico Fondo.

Sotto il profilo normativo, l'istituto della ricongiunzione è disciplinato:

- dalla L. 7.2.79 n. 29, che regola le ricongiunzioni tra l'Assicurazione Generale obbligatoria (AGO) e tutte le forme alternative dell'AGO stessa;
- dalla L. 5.3.90 n. 45, che regola la ricongiunzione tra le Gestioni amministrate dall'INPS e le Casse e gli Enti privati o privatizzati dei liberi professionisti o tra le sole Casse - Enti.

L'operazione avviene a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyto.it](http://www.gestyto.it) – [info@gestyto.it](mailto:info@gestyto.it)*

---

Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella Gestione in cui sono stati accentrati e concorrono a formare il diritto e la misura della pensione in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la Cassa accentrante.

#### Orientamento giurisprudenziale

Prima del comunicato in commento, la questione è stata oggetto di diversi contenziosi e di una definita interpretazione giurisprudenziale circa la portata della disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverse forme obbligatorie di previdenza contenuta nella L. 45/90.

In particolare, si ricorda come l'art. 1 co. 2 della L. 45/90 riconosca la facoltà al professionista che è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella Gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

Tra le decisioni sia di merito che di legittimità, risulta particolarmente significativa la sentenza 26039/2019 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito che per i liberi professionisti è sempre possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1 co. 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione) presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse Gestioni.

Con l'occasione, la Cassazione ha ritenuto opportuno richiamare la pronuncia Corte Cost. 61/99, con cui sono stati ritenuti illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. 45/90, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, delineando un'assenza di limiti alla facoltà di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione in alternativa agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.

#### Facoltà di ricongiunzione dei professionisti

Per quanto riguarda i liberi professionisti, si profila la possibilità di poter valorizzare i contributi versati presso diverse Gestioni.

Ad esempio, chi ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata dell'INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione.

La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo.

#### Posizione dell'INPS

Da parte sua, l'INPS ha sempre negato la possibilità di ricongiungere la contribuzione della predetta Gestione verso le Casse previdenziali.

Per l'Istituto previdenziale la ricongiunzione non sarebbe stata attuabile poiché la Gestione separata, pur costituendo un fondo previdenziale obbligatorio, non rientra nei

---

fondi “esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria”, ai quali farebbe riferimento l’istituto in oggetto.

Inoltre, sempre secondo l’INPS, la Gestione separata non rientrerebbe nell’ambito della disciplina di cui all’art. 1 della L. 45/90, in quanto totalmente improntata al sistema di calcolo contributivo della pensione e pertanto disomogeneo e non passibile di essere oggetto di ricongiunzione.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR

*Entro il 16.12.2025, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti al versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR. Il versamento a saldo, invece, dovrà essere effettuato entro il 16.2.2026.*

Il 16.12.2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti al versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall'art. 11 co. 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16.2.2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento a saldo.

L'imposizione fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

### Rivalutazione del TFR

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, il riferimento rimane l'art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari ad un tasso fisso dell'1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l'indice ISTAT viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

### Determinazione dell'acconto

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell'acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

In particolare:

- il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d'anno;
- il metodo previsionale, che può essere utilizzato in alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, per determinare l'imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31.12.2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30.11.2025.

In entrambi i casi, il saldo dell'imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il 16.2.2026, si calcola prendendo come riferimento il 31.12.2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno.

L'imposta così determinata dovrà essere versata al netto dell'ammontare dell'acconto già corrisposto. Pertanto, l'acconto verrà calcolato applicando l'aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.

#### Versamenti

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo:

- 1712 in occasione dell'acconto;
- 1713 per effettuare il saldo dell'imposta sostitutiva.

14

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento va ricordato che anche l'imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a compensazione, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

In caso di omesso versamento, troverà applicazione una sanzione pari al:

- 30% di ogni importo non versato;
- 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Resta ferma la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, come nel caso del lavoro domestico, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi

---

---

relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Operazioni straordinarie

Infine, si evidenzia che nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall'estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell'acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall'operazione straordinaria. Qualora l'operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell'obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## ISTRUZIONI INPS PER L'ASSEGNO STRAORDINARIO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI

*Con la circ. 144/2025, l'INPS ha illustrato la disciplina dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.*

Con la circ. 19.11.2025 n. 144, l'INPS è nuovamente intervenuto con riferimento alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, illustrando la disciplina dell'assegno straordinario di cui all'art. 5 del DM 4.8.2023.

### Ambito soggettivo di applicazione

Come ricordato nella circolare, si tratta di una prestazione straordinaria che il Fondo in questione eroga in forma rateale ai lavoratori:

- coinvolti nei processi di agevolazione all'esodo;
- che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi (5 anni) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione interessa le imprese che effettuano:

- servizi di telecomunicazione (telefonia o trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali);
- attività di assistenza e gestione della clientela (in particolare per le imprese di telecomunicazione);
- sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni o che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

### Requisiti

Per quanto riguarda il lavoratore, l'accesso all'assegno straordinario presuppone:

- la cessazione del rapporto di lavoro;
- il perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) inclusa, ove prevista, la c.d. "finestra di accesso".



---

Sul punto, l'INPS chiarisce che:

- ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all'AGO, nei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato apposite convenzioni in materia di sicurezza sociale;
- i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta;
- non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità.

L'accertamento dei requisiti per l'accesso deve essere effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile dall'apposita documentazione prodotta dal lavoratore.

Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest'ultimo al datore di lavoro, la competente Sede INPS provvederà a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.

#### Domanda di accesso alla prestazione

Per accedere alla prestazione straordinaria in parola è innanzitutto necessario stipulare un accordo aziendale (o di gruppo) con le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU), che siano espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'accordo sindacale deve quindi individuare le modalità di esodo del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo, indicando altresì la Sede INPS competente per territorio presso la quale deve essere:

- versata dal datore di lavoro la provvista a copertura degli assegni straordinari;
- depositato l'accordo medesimo.

Unitamente al citato accordo, il datore di lavoro deve trasmettere alla Sede INPS, tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale del contribuente", utilizzando l'oggetto "Prest. straordinarie Fondi solidarietà DLgs. 148/15", reperibile sotto la voce "Posizione Aziendale", la domanda di accesso alla prestazione straordinaria (modulo "AP159"), reperibile nella sezione "Moduli" del sito INPS.

#### Erogazione

Una volta presentata la domanda di accesso alla prestazione e approvata la richiesta, il Fondo erogherà l'assegno straordinario per un periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente a quello di effettivo accesso alla pensione e l'importo sarà pari al trattamento pensionistico spettante nell'AGO, alla data di

---

cessazione del rapporto di lavoro.

Come specificato all'art. 6 co. 5 del DM 4.8.2023, il versamento della contribuzione correlata verrà effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Con l'occasione, l'INPS indica ai datori di lavoro le modalità di gestione della contribuzione correlata con riferimento al flusso UniEmens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e al flusso UniEmens/ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Inoltre, si precisa che:

- i pagamenti mensili a favore dei lavoratori beneficiari sono subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei datori di lavoro;
- l'assegno straordinario erogato dal Fondo è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo ed è soggetto al regime di tassazione ordinaria.

Infine, l'Istituto previdenziale ricorda che non è ammessa la trasformazione automatica dell'assegno straordinario in pensione, pertanto il lavoratore dovrà presentare in tempo utile la domanda di pensione di vecchiaia o anticipata.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2025

*Con la circ. 145/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per accedere alla riduzione contributiva prevista per gli operai a tempo pieno del settore edile.*

Con la circ. 21.11.2025 n. 145, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione della riduzione contributiva prevista dall'art. 29 del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno del settore edile, confermata anche per l'anno 2025 nella misura dell'11,50% (DM 29.9.2025).

L'agevolazione contributiva, valida per tutto il 2025, riguarda i datori di lavoro classificati nei settori:

- industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305.

### Caratteristiche

L'agevolazione consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, e trova applicazione ai soli operai occupati per 40 ore a settimana, non spettando, pertanto, per i lavoratori a tempo parziale.

L'INPS ricorda, inoltre, che l'agevolazione non si applica sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, di cui all'art. 25 co. 4 della L. 845/78, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

### Requisiti e condizioni

L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyto.it](http://www.gestyto.it) – [info@gestyto.it](mailto:info@gestyto.it)*

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1 del DL 9.10.89 n. 338, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-*bis* co. 8 del DL 4.7.2006 n. 223).

Sul punto, l'INPS ha ribadito che, relativamente all'anno 2025, la riduzione contributiva non spetta:

- per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 22 del DL 60/2024);
- in presenza di contratti di solidarietà: in tali casi, l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

#### Presentazione delle domande

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativa all'anno 2025 devono essere inviate:

- esclusivamente in via telematica, fino al 15.3.2026;
- mediante il modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'istituto - nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Una volta effettuati i controlli automatici, in caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.

L'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

#### Modalità di fruizione

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultano legittimi destinatari della misura possono esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale "L206", nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi".

Per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2025, deve essere utilizzato il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

L'INPS ha poi spiegato che, nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, inoltrando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento.

--

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile i medesimi elementi previsti per gli operai ancora in forza. Deve essere, invece, valorizzato l'elemento "TipoLavStat" con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## LE NOVITÀ DI NOVEMBRE IN PILLOLE

### AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (CISAL - SACI)

#### ACCORDO 31.10.2025

L'Accordo definisce l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) spettante ai dipendenti cui si applica il CCNL 16.7.2022 per gli studi professionali che amministrano condomini o immobili e per le società di servizi integrati alla proprietà immobiliare, scaduto il 30.6.2025. Di seguito i valori da erogare a titolo di IVC da ottobre 2025: liv. Q, 176,85 euro; liv. A1, 153,27 euro; liv. A2, 137,55 euro; liv. B1, 121,83 euro; liv. B2, 110,04 euro; liv. C1, 102,18 euro; liv. C2, 94,32 euro; liv. D1, 88,03 euro; liv. D2, 78,60 euro. Si segnala che tali valori cesseranno di essere corrisposti dal primo giorno del mese di decorrenza della retribuzione minima contrattuale territoriale mensile prevista dal prossimo CCNL.

### DIRIGENTI TERZIARIO

#### ACCORDI 5.11.2025 E 12.11.2025

Rinnovata per il triennio 2026-2028 la disciplina applicabile ai dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Sul piano economico è stato previsto un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 800,00 euro, così ripartiti: 320,00 euro dal 2026, 260,00 euro dal 2027 e 220,00 euro dal 2028. In virtù di tali incrementi i nuovi minimi retributivi sono i seguenti: 4.660,00 euro dall'1.1.2026, 4.920,00 euro dall'1.1.2027 e 5.140,00 euro dall'1.1.2028.

Con riferimento al *welfare* aziendale, le Parti hanno previsto l'incremento da 1.000,00 a 1.500,00 euro annui del credito *welfare* da mettere a disposizione per ciascun dirigente all'interno della piattaforma istituita presso il Centro di formazione *management* per il terziario (CFMT). Ridotto invece il contributo annuale previsto per la gestione della relativa piattaforma che a partire dal 2026 scende a 308,00 euro a carico dell'azienda e a 148,00 euro a carico del dirigente.

In tema di previdenza complementare (Fondo Mario Negri), la quota di contributo integrativo a carico del datore di lavoro sale al 2,52% dall'1.1.2026, al 2,57% dall'1.1.2027 e al 2,62% dall'1.1.2028; mentre la quota a carico del dirigente a titolo di contributo ordinario passa al 2% dal prossimo mese di gennaio. Si segnala inoltre che dall'1.1.2026 il contributo nei confronti del CFMT a sostegno delle politiche attive e di *outplacement* è fissato a 2.000,00 euro per ciascun rapporto di lavoro dirigenziale cessato.

---

---

Infine, l'Accordo ha previsto che per tutta la durata del congedo per malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità almeno pari al 74%, il datore di lavoro sia obbligato a versare la contribuzione integrale al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASDAC).

Con Accordo 12.11.2025 sono state introdotte nuove agevolazioni contributive nei confronti della previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e della previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore). Tra queste si segnala quella prevista sui versamenti al Fondo Mario Negri destinata alle aziende prive di altri dirigenti in organico che a decorrere dall'1.1.2026 decidano di assumere o nominare un dirigente a tempo pieno che percepisca una retribuzione non eccedente del 3% i minimi tabellari. Tale agevolazione, che ha carattere sperimentale fino al 31.12.2026 e non può essere cumulata con quelle contemplate dagli artt. 27 co. 7 e 28 co. 5 del CCNL 12.4.2023, si traduce in un contributo annuale ordinario pari a 300,00 euro, e nell'assenza di contributo integrativo a carico del datore e di ogni altro contributo a carico del dirigente.

#### **EDILIZIA (ARTIGIANATO)**

##### **ACCORDO 21.11.2025**

Confermato il contributo pari a 2,00 euro mensili a carico del datore di lavoro nei confronti del "Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo" (Faqs) previsto dall'Accordo 20.5.2025 e spettante, con decorrenza 1.10.2025, nei confronti di operai, impiegati e apprendisti, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, come indicato dall'Accordo 15.10.2025.

In attesa del regolamento attuativo del Faqs è stato chiarito che nell'ipotesi di lavoratori appartenenti ad una stessa impresa denunciati nel medesimo mese in più di una provincia, il relativo versamento deve essere eseguito presso la Cassa Edile/Edilcassa dove è fissata la sede legale/amministrativa o operativa dell'impresa di appartenenza; mentre per le imprese con soli impiegati è stata prevista la possibilità di accantonare gli importi dovuti in attesa dell'avvio della Denuncia Unica Edile (DUE).

Disposto infine l'esonero dal versamento contributivo per i lavoratori in aspettativa non retribuita per l'intero mese.

23

#### **METALMECCANICI (INDUSTRIA)**

##### **ACCORDO 22.11.2025**

Rinnovata fino al 30.6.2028 la disciplina normativa ed economica derivante dal CCNL 5.2.2021, applicabile ai dipendenti dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti.

Incrementati di 205,32 euro medi complessivi, rapportati al livello C3, di cui 27,70 già riconosciuti dall'Accordo del 12 giugno scorso, i minimi tabellari. I nuovi valori che ne derivano decorrono dall'1.6.2026, dall'1.6.2027 e dall'1.6.2028; di seguito gli importi validi da giugno 2026: liv. A1, 2.907,01 euro; liv. B3, 2.838,99 euro; liv. B2, 2.542,98 euro; liv. B1,

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*

*[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

2.370,33 euro; liv. C3, 2.211,43 euro; liv. C2, 2.064,88 euro; liv. C1, 2.022,12 euro; liv. D2, 1.979,37 euro; liv. D1, 1.784,94 euro.

Previsto altresì l'innalzamento da 200 a 250 euro del valore annuo degli strumenti di *welfare*. In particolare, per l'anno 2026, tale importo deve essere messo a disposizione dei lavoratori entro il mese di febbraio; mentre nelle annualità successive l'erogazione deve avvenire entro il 1° giugno.

In ambito normativo si segnala l'estensione delle tutele previste nei confronti dei lavoratori con disabilità certificata; nei loro confronti è stato previsto che in caso di malattia, al superamento del periodo di comporto venga riconosciuto un ulteriore periodo di conservazione del posto della durata rispettivamente di 30 giorni (per anzianità di servizio fino a 3 anni), 45 giorni (per anzianità superiore a 3 anni e fino a 6 anni) o 60 giorni (per anzianità superiore a 6 anni). Durante tali periodi aggiuntivi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione del trattamento economico fino a concorrenza dell'80% del totale che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Si segnala altresì che da gennaio 2026 l'attività svolta nell'ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. "*staff leasing*") che si protragga per una durata complessiva superiore a 48 mesi, benché non consecutivi, comporterà la stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori (con congelamento dei periodi prestati fino al 30.6.2025).

Le Parti hanno altresì definito le causali "contrattuali" che consentono l'apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di successiva proroga) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi.

Introdotta la possibilità per i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità di servizio occupati in aziende con oltre 150 dipendenti di beneficiare ogni triennio di un'aspettativa di durata compresa tra 1 e 2 mesi per ricongiungimento familiare nel Paese d'origine.

Si segnalano infine, una serie di nuove disposizioni in materia di orario di lavoro plurisettimanale per le quali si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

## PANIFICATORI - FEDERPANIFICATORI

### COMUNICATO 27.11.2025

Con il comunicato unilaterale datato 27.11.2025, Federpanificatori ha reso noto ai propri associati che a decorrere da novembre 2025 deve essere riconosciuto un adeguamento retributivo nei confronti di tutti i dipendenti dei panifici a indirizzo artigianale e a indirizzo industriale.

Al netto dei 50,00 euro di superminimo già riconosciuti dal precedente Accordo 27.10.2023 a titolo di anticipazione sui futuri incrementi contrattuali, gli incrementi effettivi spettanti da novembre 2025 sono i seguenti.

- Panifici artigianali:



liv. A1S, 108,26 euro; liv. A1, 89,40 euro; liv. A2, 72,00 euro; liv. A3, 54,96 euro; liv. A4, 42,66 euro; liv. B1, 104,16 euro; liv. B2, 53,32 euro; liv. B3S, 46,76 euro; liv. B3, 41,84 euro; liv. B4, 32,00 euro.

- Panifici industriali:  
liv. 1, 212,00 euro; liv. 2, 191,04 euro; liv. 3A, 171,39 euro; liv. 3B, 156,00 euro; liv. 4, 124,23 euro; liv. 5, 105,89 euro; liv. 6, 81,00 euro.

## **PESCA (PERSONALE IMBARCATO / COOPERATIVE)**

### **ACCORDO 27.10.2025**

In attesa del rinnovo del CCNL scaduto il 31.12.2024, l'Accordo ponte ne proroga la validità al 31.12.2025.

Per i lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca, è stato definito un incremento complessivo dell'importo fisso mensile pari a 100,22 euro rapportati al parametro 100 (mozzo), suddiviso tra le decorrenze dell'1.9.2025 (20,22 euro), dell'1.1.2026 (30,00 euro) e dell'1.2.2026 (50,00 euro). Di seguito si riportano i nuovi valori del minimo monetario garantito (MMG) per le tre aree di operatività validi da settembre 2025:

- Pesca costiera locale:  
comandante-motorista capopesca, 1.500,54 euro; marinaio polivalente, 1.349,51 euro; marinaio, 1.314,65 euro; giovanotto, 1.303,03 euro; mozzo 1.291,42 euro;
- Pesca costiera ravvicinata:  
comandante-motorista capopesca, 1.663,19 euro; marinaio polivalente, 1.523,78 euro; marinaio, 1.465,69 euro; giovanotto, 1.326,27 euro; mozzo 1.291,42 euro;
- Pesca mediterranea:  
comandante-motorista capopesca, 1.825,85 euro; marinaio polivalente, 1.686,43 euro; marinaio, 1.628,34 euro; giovanotto, 1.372,75 euro; mozzo 1.337,89 euro.

25

Per quel che concerne invece il personale imbarcato su natanti assicurati da soci di cooperative di pesca (L. 58/250), il valore del minimo monetario garantito si differenzia in relazione al numero di giornate di pesca svolte nell'anno e al settore di attività. Per giornate di pesca inferiori a 48 oppure comprese tra 48 e 180, i valori del MMG sono giornalieri, mentre nel caso in cui le giornate prestate siano oltre 180 si tratta di valori mensili. Questi i nuovi importi in vigore dall'1.9.2025, validi sia nel caso in cui le giornate siano meno di 48, sia nel caso in cui siano comprese tra 48 e 180:

- Pesca costiera locale:  
comandante-motorista capopesca, 57,76 euro; marinaio polivalente, 51,91 euro; marinaio, 50,57 euro; giovanotto, 50,12 euro; mozzo 49,67 euro;
- Pesca costiera ravvicinata:  
comandante-motorista capopesca, 64,05 euro; marinaio polivalente, 58,66 euro; marinaio, 56,41 euro; giovanotto, 51,02 euro; mozzo 49,67 euro.

Per le giornate comprese tra 48 e 180, sia per la pesca costiera locale, sia per quella ravvicinata, si rimanda alla tabella 3 dell'Accordo per l'individuazione dell'importo di

salvaguardia per ciascuna qualifica, cui l'importo risultante dalla moltiplicazione dei valori giornalieri per il numero di giornate lavorate non potrà tuttavia essere inferiore.

Per giornate oltre le 180 il minimo monetario garantito assume invece i seguenti valori mensili:

- Pesca costiera locale:  
comandante-motorista capopesca, 1.501.48,00 ; marinaio polivalente, 1.349,57 euro; marinaio, 1.314,52 euro; giovanotto, 1.302.83,00 euro; mozzo 1.291,15 euro;
- Pesca costiera ravvicinata:  
comandante-motorista capopesca, 1.665.08,00 euro; marinaio polivalente, 1.524.85,00 euro; marinaio, 1.466.43,00 euro; giovanotto, 1.326,20 euro; mozzo 1.291,15 euro.

## PORTIERI E CUSTODI

### ACCORDO 30.10.2025

L'Accordo rinnova la disciplina collettiva derivante dal CCNL 26.11.2019 applicabile ai dipendenti da proprietari di fabbricati, scaduto il 31.12.2022. La nuova disciplina decorre dall'1.11.2025 e scadrà il 31.10.2028.

In primo luogo si segnalano gli incrementi retributivi previsti dall'1.1.2026, dall'1.1.2027 e dall'1.1.2028. Di seguito i nuovi valori del salario conglobato validi dal prossimo mese di gennaio: liv. A9, 1.361,48 euro; liv. A8, 1.361,48 euro; liv. A7, 1.299,79 euro; liv. A6, 1.299,79 euro; liv. A5, 1.240,42 euro; liv. A4, 1.359,32 euro; liv. A3, 1.359,32 euro; liv. A2, 1.240,42 euro; liv. A1, 1.240,42 euro; liv. B1, 1.519,10 euro; liv. B2, 1.444,24 euro; liv. B3, 1.441,76 euro; liv. B4, 1.342,34 euro; liv. B5, 1.264,51 euro; liv. C1, 2.236,10 euro; liv. C2, 2.050,57 euro; liv. C3, 1.795,94 euro; liv. C4, 1.512,61 euro; liv. C4 (primo impiego), 1.290,52 euro; liv. D1, 1.439,90 euro; liv. D2, 1.438,58 euro; liv. D3, 1.438,58 euro; liv. D4, 1.438,58 euro. Per quel che concerne invece i compensi orari dall'1.1.2026 i valori minimi da applicare sono i seguenti: liv. B1, 8,780 euro; liv. B2, 8,348 euro; liv. B3, 8,333 euro; liv. B4, 7,759 euro; liv. B5, 7,309 euro; liv. B5 (meno di 8 ore settimanali), 8,405 euro; liv. D2, 8,315 euro; liv. D4, 8,315 euro.

A copertura del periodo di carenza contrattuale le Parti hanno previsto l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* da erogare in 3 ratei di uguale importo nei mesi di novembre 2025, giugno 2026 e giugno 2027. Questi i valori del singolo rateo: liv. A9, 500,79 euro; liv. A8, 500,79 euro; liv. A7, 478,10 euro; liv. A6, 478,10 euro; liv. A5, 456,26 euro; liv. A4, 500 euro; liv. A3, 500 euro; liv. A2, 456,26 euro; liv. A1, 456,26 euro; liv. B1, 558,77 euro; liv. B2, 531,24 euro; liv. B3, 530,32 euro; liv. B4, 493,75 euro; liv. B5, 465,13 euro; liv. C1, 822,51 euro; liv. C2, 754,26 euro; liv. C3, 660,60 euro; liv. C4, 556,38 euro; liv. C4 (primo impiego), 474,69 euro; liv. D1, 529,64 euro; liv. D2, 529,15 euro; liv. D3, 529,15 euro; liv. D4, 529,15 euro.

Prevista da gennaio 2026 una nuova indennità, relativa all'attività di ritiro e consegna delle chiavi degli appartamenti siti nella proprietà immobiliare e destinati alla locazione, fissata in 15 euro per appartamento in gestione; mentre l'indennità per il ritiro di raccomandate e

pacchi spettante ai lavoratori inquadrati dal livello A9 al livello A1 aumenta da 1 euro a 1,10 euro per unità immobiliare a uso abitativo e da 1,30 euro a 1,40 euro per unità immobiliare a uso non abitativo (si segnala che i medesimi importi, a fronte della corrispondente attività, sono stati previsti anche per i lavoratori di livello D3).

Sul versante normativo le Parti hanno stabilito, con decorrenza 1.1.2026, una giornata di permesso retribuito aggiuntiva finalizzata alla prevenzione medica da definire con un preavviso di almeno 5 giorni.

In tema di assistenza sanitaria integrativa (Cassa Portieri) è stato previsto da febbraio 2027 un contributo aggiuntivo di 6 euro mensili a carico del datore di lavoro, a copertura delle prestazioni in favore dei soggetti fiscalmente a carico del lavoratore.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

#### **POSTE ITALIANE**

##### **ACCORDO 17.11.2025**

Le Parti hanno prorogato al 31.12.2026 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile prevista dall'Accordo 14.9.2023.

#### **RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA**

##### **ACCORDO 18.11.2025**

L'Accordo definisce la misura del premio di risultato relativo agli esercizi 2026, 2027 e 2028 destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti della RAI - Radiotelevisione Italiana.

Tale premio, fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento, compete al personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Dovrà essere corrisposto con la retribuzione di ottobre relativamente al personale a tempo indeterminato, mentre con la prima retribuzione utile per il personale utilizzato con contratto a termine nell'anno di riferimento (nei confronti di questi ultimi l'importo dovrà essere riproporzionato in base ai mesi di effettivo lavoro).

Il premio spetta solo in caso di raggiungimento di un valore positivo nel bilancio del gruppo RAI. Qualora, pur essendo raggiunto l'utile di bilancio, gli attivi non siano sufficienti a permettere l'erogazione del premio di risultato, l'importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

Previsto poi il seguente meccanismo di rideterminazione della misura individuale del premio in relazione alle giornate di assenza del lavoratore nel corso dell'anno solare:

- riduzione del 25% di 1/12 del premio annuo in caso di 2 giorni di assenza nel mese;
- riduzione del 50% di 1/12 del premio annuo in caso di 3 giorni di assenza nel mese;
- riduzione di 1/12 del premio annuo in caso di oltre 3 giorni di assenza nel mese.

Qualora le giornate annue di assenza siano inferiori a 16, il premio individuale sarà corrisposto senza riduzione. Prevista anche la possibilità per i lavoratori con regime fiscale

agevolato di convertire il premio in *welfare* aziendale nella misura del 50% (con una maggiorazione del valore pari all'8%) o al 100% (con una maggiorazione del valore del 12%).

## TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CHIMICA E AFFINI (PICCOLA INDUSTRIA)

### ACCORDO 21.10.2025

Diffuse le tabelle retributive applicabili con decorrenza 1.1.2026, 1.8.2026 e 1.11.2026, elaborate sulla base degli incrementi definiti dall'Accordo 21.10.2025. Si riportano di seguito i nuovi importi validi da gennaio 2026 per alcuni tra i principali settori di attività:

- Tessile abbigliamento - Moda:  
liv. 8, 2.452,61; liv. 7, 2.315,39; liv. 6, 2.171,34; liv. 5, 2.035,74; liv. 4, 1.926,63; liv. 3 bis, 1.882,82; liv. 3, 1.839,04; liv. 2 bis, 1.784,82; liv. 2, 1.738,26; liv. 1, 1.463,59;
- Calzature:  
liv. 8, 2.463,41; liv. 7, 2.289,60; liv. 6, 2.117,80; liv. 5, 2.011,30; liv. 4, 1.926,99; liv. 3 bis, 1.882,82; liv. 3, 1.838,98; liv. 2 bis, 1.785,00; liv. 2, 1.738,19; liv. 1, 1.463,47;
- Chimica e settori accorpati:  
liv. H, 3.001,90; liv. G, 2.829,09; liv. F, 2.574,12; liv. E, 2.320,25; liv. D, 2.160,00; liv. C, 1.943,38; liv. B, 1.758,15; liv. A, 1.629,55.

Per i valori relativi alle altre aree di attività si rinvia alle tabelle contenute nell'Accordo.

## TELECOMUNICAZIONI

### ACCORDO 11.11.2025

L'Accordo rinnova fino al 31.12.2028 la disciplina collettiva derivante dal CCNL 12.11.2020, applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Previsti incrementi del trattamento economico minimo (TEM); per la generalità dei lavoratori decorrono dall'1.1.2026, dall'1.12.2026, dall'1.7.2027 e dall'1.12.2028, mentre per il settore CRM/BPO dall'1.4.2026, dell'1.12.2026, dell'1.12.2027, dell'1.7.2028 e dell'1.12.2028.

Di seguito gli importi del TEM, ottenuti sommando le *tranche* di aumento indicate nell'Accordo ai valori del TEM già in vigore dall'1.10.2022.

- generalità dei lavoratori (da gennaio 2026):  
liv. Q, 2.487,93 euro; liv. 7, 2.487,93 euro; liv. 6, 2.268,50 euro; liv. 5S, 2.014,74 euro; liv. 5, 1.948,73 euro; liv. 4, 1.805,89 euro; liv. 3, 1.670,50; liv. 2, 1.531,85 euro; liv. 1, 1.375,40 euro.
- settore CRM/BPO (da aprile 2026):  
liv. Q, 2.419,25 euro; liv. 7, 2.419,25 euro; liv. 6, 2.207,43 euro; liv. 5S, 1.962,41 euro; liv. 5, 1.898,73 euro; liv. 4, 1.760,82 euro; liv. 3, 1.630,14 euro; liv. 2, 1.496,31 euro; liv. 1, 1.345,28 euro.

Tra le novità più rilevanti in ambito normativo si segnala la previsione delle causali aggiuntive che consentono la stipula di contratti a termine di durata eccedente i 12 mesi,

---

---

entro il limite massimo di 24 mesi e l'introduzione di un nuovo sistema di classificazione del personale che entrerà in vigore da luglio 2026.

In tema di previdenza complementare (Fondo Telemaco) la quota di contributo a carico del datore di lavoro a decorrere dall'1.1.2026 aumenta dall'1,4% all'1,6%.

Prevista anche l'attivazione entro l'1.7.2026 dell'assistenza sanitaria integrativa, con una contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 120 euro annui per ciascun lavoratore.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## Il tema del mese: **LA DISCIPLINA DEL LAVORO A TERMINE NEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI**

---

*L'art. 25 del Contratto Collettivo nazionale Cooperative sociali integra la disciplina normativa del rapporto di lavoro a tempo determinato prevista dal DLgs. 81/2015.*

---

L'art. 25 del Contratto Collettivo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato in data 5.3.2024, integra la disciplina normativa del rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 19 del DLgs. 81/2015.

### Campo di applicazione

Come specificato dalla norma contrattuale, l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato è consentito nelle seguenti ipotesi:

- punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa;
- per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
- per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa;
- per l'effettuazione di nuove attività socio-sanitaria, riabilitativo-psicopedagogica, assistenziale, nonché promozionale non ordinarie in collaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti di durata predefinita;
- per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla cooperativa;
- in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico nonché in caso di impugnativa di licenziamento sino alla definizione del giudizio;

- per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 della L. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro;
- per ragioni sostitutive ovvero in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se assenti soltanto per una parte dell’orario di lavoro.

#### Durata e proroghe

Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 19 co. 2 del DLgs. 81/2015.

In relazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della L. 8.11.91 n. 381, il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, il termine di 24 mesi di cui all’art. 19 co. 2 del DLgs. 81/2015 è elevato a 40 mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

#### Clausola di stabilizzazione

La facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo, che superi il termine di 24 mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 25% dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. Tale limitazione non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato.

#### Limiti numerici

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 co. 1 del DLgs. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

I lavoratori assunti con contratto *part time* andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 9 del DLgs. 81/2015 ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.

Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 rapporti di lavoro a tempo determinato per impresa.

Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

- nella fase di avvio di nuove attività;
- per ragioni di carattere sostitutivo;

- per lo svolgimento di attività stagionali;
- con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
- per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 DELLA L. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.

#### Apposizione del termine per ragioni sostitutive

L’art. 25 del CCNL in parola consente il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero:

- in sostituzione di lavoratori assenti, a titolo esemplificativo, per malattia, maternità, infortunio, congedi, aspettative in genere, concessione di lavoro a tempo parziale a termine;
- in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se assenti soltanto per una parte dell’orario di lavoro.

È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo nell’ambito della successione dei contratti.

#### Apposizione del termine per lo svolgimento di attività stagionali

Il DLgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l’individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività.

Nel dettaglio, si intendono stagionali, oltre a quelle definite nel DPR 7.10.63, n.1525, le attività:

- connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l’impresa;
- concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.

Si riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle attività legate ai seguenti servizi:

- centri estivi, campi scuola, e attività di accoglienza nei servizi a carattere residenziale durante la chiusura delle scuole;
- potenziamento della ristorazione in coincidenza con particolari momenti dell’anno (estivi o invernali);



- 
- attività di servizi in territori interessati da flussi turistici.

In relazione a quanto definito al co. 1 del presente articolo, la contrattazione territoriale di secondo livello potrà definire ulteriori attività stagionali, tenendo conto della specifica sfera di applicazione definita dall'accordo stesso.

Per le imprese inquadrare ai fini previdenziali nel settore agricoltura e per i lavoratori considerati agricoli dalla vigente legislazione rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.

#### Successione dei contratti

Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015, convengono quanto segue:

- nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi;
- l'intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI DICEMBRE 2025

### AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (CISAL - SACI)

#### WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.12.2025

Nel mese di dicembre il personale in forza ha diritto a percepire la seconda rata, pari al 50% del totale (la prima metà è stata corrisposta in luglio 2025), del *welfare* contrattuale, negli importi di seguito indicati:

- Quadri, 600 euro;
- livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita, 300 euro.

L'erogazione compete:

- ai dipendenti a tempo indeterminato;
- ai dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi;
- ai dipendenti a *part time* di durata pari almeno a 20 ore settimanali;
- agli apprendisti.

Sono esclusi i tirocinanti, stagisti e lavoratori in aspettativa non retribuita.

34

### CARTA (INDUSTRIA)

#### TRATTAMENTO ECONOMICO QUADRI SCADENZA DELL'1.12.2025

Nel mese di dicembre il personale con qualifica di Quadro la cui retribuzione annua sia risultata inferiore al minimo di garanzia costituito dal trattamento economico contrattuale annuo spettante maggiorato del 7%, ha diritto a percepire la differenza fino al raggiungimento di tale soglia minima, a titolo di Importo annuo aggiuntivo omnicomprensivo.

### CHIMICA (INDUSTRIA)

#### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025

---

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi previsti dall'Accordo 15.4.2025 a titolo di Trattamento Economico Mensile (TEM); di seguito ne riportiamo i valori.

- **Settore Chimico:**  
liv. A1, 2.648,52 euro; liv. A2, 2.648,52 euro; liv. A3, 2.648,52 euro; liv. B1, 2.444,22 euro; liv. B2, 2.444,22 euro; liv. C1, 2.169,25 euro; liv. C2, 2.169,25 euro; liv. D1, 2.008,03 euro; liv. D2, 2.008,03 euro; liv. D3, 2.008,03 euro; euro; liv. E1, 1.815,87 euro; liv. E2, 1.815,87 euro; liv. E3, 1.815,87euro; liv. E4, 1.815,87 euro; liv. F, 1.781,46 euro.
- **Settore Fibre Chimiche:**  
liv. A1, 2.638,52 euro; liv. A2, 2.638,52 euro; liv. A3, 2.638,52 euro; liv. B1, 2.386,22 euro; liv. B2, 2.386,22 euro; liv. C1, 2.159,25 euro; liv. C2, 2.159,25 euro; liv. D1, 1.956,03 euro; liv. D2, 1.956,03 euro; liv. D3, 1.956,03 euro; liv. E1, 1.790,87 euro; liv. E2, 1.790,87 euro; liv. E3, 1.790,87 euro; liv. E4, 1.790,87 euro; liv. F, 1.753,46 euro.
- **Settore Abrasivi:**  
liv. A1, 2.575,51 euro; liv. B1, 2.289,38 euro; liv. B2, 2.289,38 euro; liv. C1, 1.997,05 euro; liv. C2, 1.997,05 euro; liv. C3, 1.997,05 euro; liv. D1, 1.790,44 euro; liv. D2, 1.790,44 euro; liv. D3, 1.790,44 euro; liv. E1, 1.697,79 euro; liv. E2, 1.697,79 euro; liv. E3, 1.697,79 euro; liv. F, 1.674,78 euro.
- **Settore Lubrificanti e GPL:**  
liv. Q1, 3.559,00 euro liv. Q2, 3.220,00 euro; liv. A, 3.070,00 euro; liv. B, 2.842,00 euro; liv. C, 2.586,00 euro; liv. D, 2.425,00 euro; liv. E, 2.237,00 euro; liv. F, 2.076,00 euro; liv. G, 2.032,00 euro; liv. H, 1919,00 euro; liv. I, 1.759,00 euro.

### **INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO) SCADENZA DELL'1.12.2025**

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO), come previsti dall'Accordo 15.4.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Settore Chimico:**  
liv. A1, 599,96 euro; liv. A2, 345,07 euro; liv. A3, 278,70 euro; liv. B1, 337,76 euro; liv. B2, 236,39 euro; liv. C1, 363,40 euro; liv. C2, 268,61 euro; liv. D1, 352,23 euro; liv. D2, 246,74 euro; liv. D3, 188,73 euro; liv. E1, 272,41 euro; liv. E2, 165,27 euro; liv. E3, 95,42 euro; liv. E4, 47,17 euro.
- **Settore Fibre Chimiche:**  
liv. A1, 560,96 euro; liv. A2, 260,07 euro; liv. A3, 175,70 euro; liv. B1, 330,76 euro; liv. B2, 161,39 euro; liv. C1, 283,40 euro; liv. C2, 209,61 euro; liv. D1, 344,23 euro; liv. D2, 185,74 euro; liv. D3, 143,73 euro; liv. E1, 248,41 euro; liv. E2, 106,27 euro; liv. E3, 62,42 euro; liv. E4, 27,17 euro.
- **Settore Abrasivi:**  
liv. A1, 387,47 euro; liv. B1, 347,04 euro; liv. B2, 172,05 euro; liv. C1, 285,50 euro; liv. C2, 226,46 euro; liv. C3, 167,92 euro; liv. D1, 324,06 euro; liv. D2, 177,03 euro; liv. D3, 132,15 euro; liv. E1, 169,42 euro; liv. E2, 61,47 euro; liv. E3, 20,33 euro.

### **CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

## MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 5.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori per ciascun settore.

- **Settore Abrasivi:**  
liv. A1, 2.849,65 euro; liv. B1, 2.545,43 euro; liv. B2, 2.381,19 euro; liv. C1, 2.203,83 euro; liv. C2, 2.152,04; liv. C3, 2.091,74 euro; liv. D1, 2.040,50 euro; liv. D2, 1.904,12 euro; liv. D3, 1.856,51 euro; liv. E1, 1.804,19 euro; liv. E2, 1.705,92 euro; liv. E3, 1.648,57 euro; liv. F, 1.622,62 euro.
- **Settore Ceramica:**  
liv. A1, 2.729,68 euro; liv. B1, 2.495,67 euro; liv. B2, 2.350,41 euro; liv. C1, 2.186,44 euro; liv. C2, 2.136,92 euro; liv. C3, 2.081,18 euro; liv. D1, 2.029,50 euro; liv. D2, 1.894,30 euro; liv. D3, 1.844,61 euro; liv. E1, 1.784,35 euro; liv. E2, 1.690,51 euro; liv. E3, 1.640,87 euro; liv. F, 1.593,63 euro.
- **Settore Chimica:**  
liv. H, 3.093,30 euro; liv. G, 2.900,66 euro; liv. F, 2.636,01 euro; liv. E, 2.380,54 euro; liv. D, 2.206,00 euro; liv. C, 1.977,77 euro; liv. B, 1.781,98 euro; liv. A, 1.648,63 euro.
- **Settore Coibenti:**  
liv. H, 3.093,30 euro; liv. F, 2.636,01 euro; liv. D, 2.206,00 euro; liv. C, 1.977,77 euro; liv. B, 1.781,98 euro; liv. A, 1.648,63 euro.
- **Settore Conciaria:**  
liv. H, 3.093,30 euro; liv. G, 2.900,66; liv. F, 2.636,01 euro; liv. D, 2.206,00 euro; liv. C, 1.977,77 euro; liv. B, 1.781,98 euro; liv. A, 1.648,63 euro.
- **Settore Plastica e Gomma:**  
liv. Q, 2.769,64 euro; liv. 8, 2.669,99 euro; liv. 7, 2.439,53 euro; liv. 6, 2.182,38 euro; liv. 5, 2.026,64 euro; liv. 4, 1.911,45 euro; liv. 3, 1.829,19 euro; liv. 2, 1.773,21 euro; liv. 1, 1.615,00 euro.
- **Settore Vetro - Prime lavorazioni / Meccanizzate:**  
liv. A2, 2.923,78 euro; liv. A1, 2.855,87 euro; liv. B2, 2.630,31 euro; liv. B1, 2.565,58 euro; liv. C2, 2.355,68 euro; liv. C1, 2.310,41 euro; liv. D3, 2.252,33 euro; liv. D2, 2.194,88 euro; liv. D1, 2.045,15 euro; liv. E3, 1.982,62 euro; liv. E2, 1.941,88 euro; liv. E1, 1.793,90 euro; liv. F1, 1.659,82 euro.
- **Settore Vetro - Seconde lavorazioni / Trasformazione:**  
liv. 8A, 2.883,78 euro; liv. 8, 2.815,87 euro; liv. 7, 2.565,60 euro; liv. 6A, 2.355,67 euro; liv. 6, 2.310,41 euro; liv. 5A, 2.252,34 euro; liv. 5, 2.194,88 euro; liv. 4, 2.045,15 euro; liv. 3, 1.941,90 euro; liv. 2, 1.793,90 euro; liv. 1, 1.659,82 euro.
- **Settore Vetro - Lavorazioni a soffio e semi-automatiche:**  
liv. 9A, 2.877,61 euro; liv. 9, 2.809,90 euro; liv. 8A, 2.581,11 euro; liv. 8, 2.560,30 euro; liv. 7, 2.306,59 euro; liv. 6, 2.203,46 euro; liv. 5, 2.052,95 euro; liv. 4, 1.928,96 euro; liv. 3, 1.834,29 euro; liv. 2, 1.743,46 euro; liv. 1, 1.656,97 euro.

**WELFARE AZIENDALE**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Tutti i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2025 hanno diritto a ricevere con la retribuzione del mese di dicembre una somma a titolo di *welfare* contrattuale, negli importi di seguito indicati:

- Dirigenti, 1.200,00 euro;
- Quadri, liv. A1 e liv. A2, 600,00 euro;  
liv. B1, liv. B2, liv. C1, liv. C2, liv. D1, liv. D2 e operatori di vendita, 250,00 euro.

**COMUNICAZIONE (PICCOLA INDUSTRIA/CONFAPI)**

**WELFARE AZIENDALE**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Come previsto dall'Accordo 8.4.2025, entro il 31.12.2025 i datori di lavoro che abbiano già provveduto a mettere a disposizione dei lavoratori l'importo di 258 euro previsto dal CCNL 9.3.2021 sono tenuti a erogare l'importo a conguaglio pari a 42 euro.

**COOPERATIVE DI CONSUMO**

**MINIMI RETRIBUTIVI**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 29.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.189,52 euro; liv. 1, 1.992,03 euro; liv. 2, 1.734,43 euro; liv. 3S, 1.545,54 euro; liv. 3, 1.433,93 euro; liv. 4S, 1.330,89 euro; liv. 4, 1.236,24 euro; liv. 5, 1.116,20 euro; liv. 6, 858,62 euro.

37

**ELETTRICI**

**PERMESSI**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

A decorrere dal 2025 nelle giornate del 24 e del 31 dicembre al personale non indispensabile alle necessità del servizio deve essere accordato un permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa.

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Con riferimento ai:

- lavoratori assunti a decorrere dall'1.1.2020, che non abbiano esercitato (neppure in forma tacita) l'opzione verso la previdenza complementare e che non abbiano richiesto il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità biennali entro il primo semestre dall'assunzione,

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*  
*[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

- i datori di lavoro sono tenuti entro il 31.12.2025 a versare al Fondo pensione la misura periodica di sostegno al sistema di previdenza complementare alle condizioni e negli importi previsti dall'art. 39 co. 6 del CCNL.

## **ENERGIA E PETROLIO**

### **MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025**

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 10.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1/5, 3.554,94 euro; liv. 1/4, 3.554,94 euro; liv. 1/3, 3.554,94 euro; liv. 1/2, 3.554,94 euro; liv. 1/1, 3.554,94 euro; liv. 2/4, 3.219,54 euro; liv. 2/3, 3.219,54 euro; liv. 2/2, 3.219,54 euro; liv. 2/1, 3.219,54 euro; liv. 3/4, 2.915,68 euro; liv. 3/3, 2.915,68 euro; liv. 3/2, 2.915,68 euro; liv. 3/1, 2.915,68 euro; liv. 4/4, 2.576,61 euro; liv. 4/3, 2.576,61 euro; liv. 4/2, 2.576,61 euro; liv. 4/1, 2.576,61 euro; liv. 5/4, 2.259,54 euro; liv. 5/3, 2.259,54 euro; liv. 5/2, 2.259,54 euro; liv. 5/1, 2.259,54 euro; liv. 6/0, 1.965,69 euro.

### **PERMESSI SCADENZA DELL'1.12.2025**

A decorrere dal 2025 nelle giornate del 24 e del 31 dicembre al personale giornaliero devono essere accordati permessi retribuiti aggiuntivi; mentre per il personale non turnista le eventuali prestazioni richieste per tali giornate devono essere compensate con il riconoscimento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario feriale.

## **LAVANDERIE E TINTORIE (CONFSAL - CONFLAVORO)**

### **ELEMENTO PEREQUATIVO SCADENZA DELL'1.12.2025**

Con la retribuzione di dicembre 2025 il personale delle lavanderie industriali privo di contrattazione aziendale ha diritto a percepire un importo pari a 350 euro a titolo di elemento perequativo. Tale importo, previsto dal CCNL 4.7.2025, deve essere riproporzionato tanto in caso di part time quanto in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno, considerando a tal fine come mese intero la frazione di durata superiore a 15 giorni.

## **LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)**

### **ELEMENTO PEREQUATIVO SCADENZA DELL'1.12.2025**

Con la retribuzione di dicembre 2025 il personale delle lavanderie industriali privo di contrattazione aziendale ha diritto a percepire un importo pari a 350 euro a titolo di elemento perequativo. Tale importo, previsto dall'Accordo 28.3.2023, deve essere

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

riproporzionato tanto in caso di part time quanto in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno, considerando a tal fine come mese intero la frazione di durata superiore a 15 giorni.

#### **LAVORAZIONI CONTO TERZI A FAÇON (CISAL - ANPIT)**

##### **MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025**

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 31.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.427,59 euro; liv. 1, 2.018,40 euro; liv. 2, 1.818,79 euro; liv. 3, 1.544,43 euro; liv. 4, 1.316,43 euro; liv. 5, 1.173,27 euro; liv. 6, 1.080,39 euro; liv. 7, 1.013,69 euro; liv. 8, 942,87 euro. Agli operatori di vendita si applicano i seguenti importi: operatore di vendita 1, 1.491,44 euro; operatore di vendita 2, 1.324,74 euro; operatore di vendita 3, 1.217,27 euro.

#### **MARKETING (CISAL - ANPIT)**

##### **WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.12.2025**

Entro il 31.12.2025 le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 1.200 euro per i dirigenti, 600 euro per i quadri e 252 euro per tutti gli altri livelli, da utilizzare entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.

#### **METALMECCANICA (CISAL - ANPIT)**

##### **WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.12.2025**

Entro il 31.12.2025 le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 2.400 euro per i dirigenti, 1.200 euro per i quadri e 600 euro per tutti gli altri livelli, da utilizzare entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.

#### **METALMECCANICA (INDUSTRIA)**

##### **ELEMENTO INDIVIDUALE SCADENZA DELL'1.12.2025**

Con la retribuzione del mese di dicembre il personale con qualifica operaia in forza al 31.12.2008 ha diritto a percepire un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti, a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex CCNL 20.1.2008.

#### **MINIERE**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

**MINIMI RETRIBUTIVI**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1S, 3.069,75 euro; liv. 1, 3.021,79 euro; liv. 2, 2.796,26 euro; liv. 3, 2.484,67 euro; liv. 4, 2.249,64 euro; liv. 5, 2.123,19 euro; liv. 6, 2.000,22 euro; liv. 7, 1.873,61 euro; liv. 8, 1.720,19 euro.

**OCCHIALI (INDUSTRIA)**

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Con la retribuzione del mese di dicembre i lavoratori occupati presso imprese prive di contrattazione di secondo livello hanno diritto a percepire una somma pari a 360 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale cifra deve essere riproporzionata in relazione ai mesi interi di servizio (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) prestati nel 2024, come pure per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minor durata dell'orario.

**OMBRELLI (INDUSTRIA)**

**MINIMI RETRIBUTIVI**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 26.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 2.358,88 euro; liv. 5, 2.119,00 euro; liv. 4, 1.963,67 euro; liv. 3, 1.865,86 euro; liv. 2, 1.770,06 euro.

40

**PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)**

**MINIMI RETRIBUTIVI**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 2.412,21 euro; liv. 5, 2.185,24 euro; liv. 4S, 2.047,33 euro; liv. 4, 2.000,26 euro; liv. 3, 1.911,70 euro; liv. 2, 1.814 euro.

**PENNE, MATITE, SPAZZOLE, PENNELLI (INDUSTRIA)**

**ELEMENTO PEREQUATIVO**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Le aziende prive di contrattazione aziendale sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti, con la retribuzione di dicembre, un importo pari a 330 euro a titolo di elemento

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*  
*[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*



--

perequativo. Tale importo deve essere riproporzionato tanto in caso di *part time* quanto in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno, considerando a tal fine come mese intero la frazione di durata superiore a 15 giorni.

## PORTI

### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 8.10.2024; di seguito ne riportiamo gli importi: Quadro A Adsp, 2.783,80 euro; Quadro B Adsp, 2.532,94 euro; Quadri imprese, 2.481,74 euro; liv. 1, 2.325,03 euro; liv. 2, 2.170,80 euro; liv. 3, 2.012,84 euro; liv. 4, 1.894,96 euro; liv. 5, 1.791,44 euro; liv. 6, 1.711,20 euro; liv. 7, 1.544,01 euro.

## SALE BINGO

### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 23.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 4.045,76 euro; liv. Q, 2.604,80 euro; liv. A1, 2.239,02 euro; liv. A2, 1.984,08 euro; liv. B1, 1.806,73 euro; liv. B2, 1.640,47 euro; liv. C1, 1.518,54 euro; liv. C2, 1.385,53 euro; liv. D1, 1.219,27 euro; liv. D2, 1.108,43 euro. Agli operatori di vendita si applicano i seguenti importi: operatore di 1ª cat., 1.626,06 euro; operatore di 2ª cat., 1.476,43 euro; operatore di 3ª cat., 1.366,69 euro; operatore di 4ª cat., 1.246,98 euro.

### INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ SCADENZA DELL'1.12.2025

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dell'indennità oraria di disponibilità, previsti dal CCNL 23.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. C1, 2,0839 euro; liv. C2, 1,8985 euro; liv. D1, 1,6702 euro; liv. D2, 1,5138 euro.

42

## SCUOLE PRIVATE MATERNE

### WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.12.2025

Entro il 31 dicembre gli istituti devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di:

- 165 euro per i lavoratori iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI);
- 200 euro per i lavoratori a tempo determinato non iscritti all'ASI.

## SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE

---

---

**CONTRATTO A TERMINE**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Entro il 31 dicembre il datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a tempo determinato che comportino il superamento del limite quantitativo del 30% è tenuto a rientrare nel predetto limite.

## SERVIZI AUSILIARI (CISAL - ANPIT)

### WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.12.2025

Il personale in forza nel mese di dicembre 2025 (ad esclusione dei tirocinanti, degli stagisti e dei lavoratori in aspettativa non retribuita) ha diritto a ricevere con la retribuzione del mese di dicembre la seconda rata, pari al 50% del totale, della somma prevista a titolo di *welfare* contrattuale dal CCNL 29.10.2021, negli importi di seguito indicati:

- Dirigenti, 500 euro;
- Quadri, liv. A1 e liv. A2, 250,00 euro;  
liv. B1, liv. B2, liv. C1, liv. C2, liv. D1, liv. D2 e operatori di vendita, 125,00 euro.

## SERVIZI POSTALI IN APPALTO

### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.349,35 euro; liv. 2, 1.129,77 euro; liv. 3S, 1.032,26 euro; liv. 3, 991,63 euro; liv. 4S, 942,85 euro; liv. 4, 894,14 euro; liv. 5, 812,84 euro.

## TERME

### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2025

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 8.10.2024; di seguito ne riportiamo i valori, ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. 1SA, 1.980,47 euro; liv. 1SB, 1.856,60 euro; liv. 1, 1.683,30 euro; liv. 2, 1.377,99 euro; liv. 3, 1.155,20 euro; liv. 4S, 1.089,20 euro; liv. 4, 1.056,20 euro; liv. 5, 940,47 euro; liv. 6, 825,28 euro.

## TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

### WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.12.2025

Entro il 31 dicembre il datore di lavoro deve mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.12.2026.

## TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA (PICCOLA INDUSTRIA)

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

---

---

**UNA TANTUM**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Entro il mese di dicembre i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere al personale in forza al 21.10.2025 la terza delle quattro tranches dell'indennità forfetaria una tantum prevista dall'Accordo 21.10.2025, negli importi di seguito indicati:

- 150,00 euro per i lavoratori del comparto tessile-moda;
- 180,00 euro per i lavoratori del comparto chimica-ceramica;
- 80,00 euro per i lavoratori del comparto decorazione piastrelle in terzo fuoco.

Nei confronti degli apprendisti tali importi devono essere erogati in misura pari al 70%.

**TURISMO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)**

**WELFARE AZIENDALE**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

Tutti i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2025 hanno diritto a ricevere con la retribuzione del mese di dicembre una somma a titolo di *welfare* contrattuale, negli importi di seguito indicati:

- Dirigenti, 720,00 euro;
- Quadri, liv. A1 e liv. A2, 480,00 euro;  
liv. B1, liv. B2, liv. C1, liv. C2, liv. D1, liv. D2 e operatori di vendita, 240,00 euro.

**VIGILANZA PRIVATA**

**MINIMI RETRIBUTIVI**  
**SCADENZA DELL'1.12.2025**

45

Decorrono dall'1.12.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 16.2.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore Vigilanza Privata:  
liv. Q, 2.222,60 euro; liv. 1, 1.914,03 euro; liv. 2, 1.788,95 euro; liv. 3, 1.591,31 euro; liv. 4, 1.418,88 euro; liv. 5, 1.346,73 euro; liv. 6, 1.246,73 euro.
- Settore Servizi Fiduciari:  
liv. A, 1.973,87 euro; liv. B, 1.796,12 euro; liv. C, 1.511,71 euro; liv. D, 1.262,86 euro; liv. E, 1.170,00 euro.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI EFFETTUATE DA IMPRESE DEI SETTORI STRATEGICI

---

*Con la circ. 147/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito all'esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese avviate in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.*

---

Con la circ. 27.11.2025 n. 147, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese avviate in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21 del DL 60/2024 e attuato con DM 3.4.2025. Invece, per il contributo di 500,00 euro mensili all'avvio dell'attività occorrerà attendere specifica circolare dell'Istituto.

### Disciplina generale

L'art. 21 del DL 60/2024 prevede un'agevolazione rivolta agli *under 35* disoccupati che abbiano sul territorio nazionale, dall'1.7.2024 al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale operante in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

---

L'esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31.12.2028.

Datori di lavoro ammessi al beneficio

L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

- sono disoccupati alla data dell'avvio dell'attività imprenditoriale e non hanno compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dall'1.7.2024 e fino al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Inoltre, sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

- i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie *green*.

2

Sulla base dei suddetti criteri vengono individuati i settori in cui devono operare le imprese che vogliono accedere al beneficio. Per agevolare ulteriormente l'individuazione dei settori, tenuto conto anche dell'entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, l'INPS (in accordo con il Ministero del Lavoro) fornisce l'elenco dei settori (e i corrispondenti codici ATECO) in cui deve essere stata avviata l'attività al fine di poter accedere al beneficio (cfr. allegato 1 alla circolare in commento).

Inoltre, precisa ancora l'Istituto di previdenza, sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione 17.6.2014, nonché le condizioni cumulative di cui all'art. 22 par. 2 del medesimo regolamento (art. 3 co. 2 del DM 3.4.2025).

Sono invece esclusi dal beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 46 della L. 234/2012.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

### Rapporti incentivati

Rientrano nell'ambito applicativo dell'incentivo i rapporti di lavoro part time e i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.

Sono invece esclusi dall'incentivo:

- le assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico e in apprendistato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
- le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

### Condizioni di spettanza

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal DL 60/2024.

In particolare, per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui al citato art. 31 del DLgs. 150/2015, l'esonero contributivo in trattazione non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) la propria volontà di essere riassunto;
- presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- i lavoratori sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.



---

---

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero in trattazione, si ribadisce che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Infine, si ricorda che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, ossia:

- possesso del DURC;
- assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Infine, per quanto concerne la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, si segnala che il beneficio contributivo in parola, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014.

#### Coordinamento con altri incentivi

L'agevolazione in trattazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, l'esonero contributivo in argomento non è cumulabile con:

- l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4 co. 8 - 11 della L. 92/2012; la c.d. "Decontribuzione Sud";
- l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. 68/99;

- l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2 co. 10-*bis* della L. 92/2012.

#### Presentazione e compilazione delle domande

Secondo quanto indicato nella circolare in commento e con il messaggio 1.12.2025 n. 3633, il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 21".

Nel dettaglio, occorre accedere con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità", selezionando la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti", "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", "Utilizza lo strumento", "Incentivo Decreto Coesione".

Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di *Contact Center* Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Nel modulo di istanza on line devono essere indicate le seguenti informazioni:

5

- i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese, nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell'istanza di richiesta dell'esonero in argomento il soggetto che ha avviato l'attività deve dichiarare la sussistenza dello *status* di disoccupato alla data di avvio;
- i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

- la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

In merito, viene evidenziato che se la domanda riguarda un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS:

- calcolerà l'ammontare del beneficio spettante;
- accantonerà preventivamente le risorse;
- invierà una comunicazione tramite PEC o e-mail e una notifica nell'area "MyINPS" con le quali inviterà il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e all'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

#### Compilazione dei flussi UniEmens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" deve essere inserito il nuovo valore "EA34", avente il significato di "Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024";
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo "TipoidentMotivoUtilizzo" deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO";
- nell'elemento "AnnoMeseRif" deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento "BaseRif" deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato

---

---

esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione “L627”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”;
- con il codice di nuova istituzione “L628”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”.

Infine, l’INPS fa presente che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

7